

DIA, DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' – Testo Unico dell'Edilizia D.P.R. 380/01**SCIA, SEMPLICE COMUNICAZIONE DELL'INIZIO DEI LAVORI – Legge 122/2010****CIL, COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI _ Legge 22 maggio 2010, n. 73****DIA, DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' – Testo Unico dell'Edilizia D.P.R. 380/01**

Attività edilizia subordinata a D.I.A. (in alternativa al permesso di costruire)

1. **opere di manutenzione straordinaria** non rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 6 del D.P.R. n. 380/01 s.m.i. quali interventi strutturali, installazione di pannelli solari, fotovoltaici e termici da realizzare in zona A, ecc.;
 2. **opere di restauro** e risanamento conservativo;
 3. **ristrutturazioni edilizie**, comprensive della demolizione e della ricostruzione con la stessa volumetria, superficie e sagoma dell'edificio preesistente;
 4. interventi sottoposti a permesso di costruire, qualora siano specificamente disciplinati da piani attuativi che contengano precise disposizioni piano volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal Consiglio comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti;
 5. **sopralzi, addizioni, ampliamenti e nuove edificazioni** in diretta esecuzione di idonei strumenti urbanistici diversi dai suddetti piani attuativi ma recanti analoghe previsioni di dettaglio;
 6. **mutamenti di destinazione d'uso di immobili** o loro parti, che non comportino interventi di trasformazione dell'aspetto esteriore, e di volumi e di superfici; la nuova destinazione d'uso deve essere compatibile con le categorie consentite dalla strumentazione urbanistica per le singole zone territoriali omogenee;
 7. **impianti serricoli** funzionali allo sviluppo delle attività agricole, di cui alla Lr n.8/1995;
 8. **parcheggi** con capienza massima di 300 posti auto, da destinare a pertinenze di unità immobiliari e da realizzare nel sottosuolo del lotto su cui insistono gli edifici, se conformi agli strumenti urbanistici vigenti.
1. l'attività edilizia può iniziare dopo 30 giorni;
 2. la D.I.A. deve essere corredata, dall'indicazione dell'impresa esecutrice dei lavori e dal D.U.R.C.;
 3. il progettista, o un tecnico abilitato, deve emettere un certificato di collaudo finale che attesti la conformità dell'opera al progetto presentato.
 4. lo stesso tecnico deve presentare la ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale ovvero una dichiarazione che le opere di cui alla D.I.A. non hanno comportato modificazioni del classamento.

SCIA, SEMPLICE COMUNICAZIONE DELL'INIZIO DEI LAVORI – Legge 122/2010

Riguarda quell'Attività edilizia subordinata a semplice comunicazione dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'Amministrazione comunale, nel rispetto dei medesimi presupposti di cui all'art. 6 comma 1 del DPR 380/01

A tale comunicazione vanno allegate eventuali autorizzazioni obbligatorie ai sensi della normativa di settore (autorizzazione paesaggistica, archeologica, nulla osta dei Vigili del Fuoco, autorizzazione sismica, pareri igienico sanitari ...)

Gli interventi per i quali è richiesta la semplice comunicazione sono, ad esempio:

- a. opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni (es. installazione di un teatro tenda, di un tendone da circo);
- b. opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrati e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati (es. realizzazione di uno spazio vuoto per isolare le parti interrati di un edificio dal terreno circostante, atto ad impedire infiltrazioni d'acqua);
- c. pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) (centro storico) degli strumenti urbanistici vigenti di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1969 n. 1444;
- d. aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

CIL, COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI _ Legge 22 maggio 2010, n. 73

Tale comunicazione viene richiesta quando devono essere realizzati interventi di:

manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) D.P.R. 380/01 s.m.i., ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici.

La comunicazione di inizio dei lavori dovrà contenere i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori, relazione tecnica asseverata datata e corredata dagli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato il quale dichiara di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente.

Tale relazione dovrà contenere, inoltre, specifica attestazione in ordine alla conformità delle opere da realizzare rispetto agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi vigenti e alla circostanza che la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo. Il tutto sempre nel rispetto dei medesimi presupposti di cui all'art. 6 comma 1 del DPR 380/01 s.m.i.

La Comunicazione di Inizio Lavori impegna in modo particolare il tecnico professionista che è chiamato a redigere il progetto delle opere da effettuare, composto da:

- relazione tecnica di intervento;
- grafici esplicativi delle opere da realizzare;
- dichiarazioni;
- asseverazioni, sotto la propria responsabilità;
- aggiornamento catastale dell'unità immobiliare interessata dagli interventi previsti nel progetto allegato.